



PROVINCIA DI PESCARA

STATUTO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Identificazione

La Provincia di Pescara è ente territoriale di area vasta costituito da n. 46 comuni: Abbateggio, Alanno, Bolognano, Brittole, Bussi sul Tirino, Cappelle sul Tavo, Caramanico Terme, Carpineto della Nora, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Città Sant'Angelo, Civitavecchia, Civitella Casanova, Collecervino, Corvara, Cugnoli, Elice, Farindola, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pescara, Pescosansonesco, Pianella, Picciano, Pietranico, Popoli, Roccamorice, Rosciano, Salle, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Sant'Eufemia a Maiella, Scafa, Serramonacesca, Spoltore, Tocco da Casauria, Torre de' Passeri, Turrialignani, Vicoli, Villa Celiera,

Art. 2

Sede

La sede della Provincia a Pescara è in Piazza Italia, 30 Palazzo della Provincia.
Con delibera di Consiglio provinciale possono essere istituite sedi secondarie per le finalità perseguite con il presente Statuto.

Art. 3

Stemma - Gonfalone

Lo stemma ed il gonfalone della Provincia sono riportati nelle immagini al presente statuto che, con le rispettive descrizioni, formano parte integrante dello stesso.

L'uso dello stemma e del gonfalone è disciplinato dalla legge e da apposito regolamento.

L'uso dello stemma da parte di terzi è autorizzato dal Presidente della Provincia.

Art. 4

Compiti e funzioni

La Provincia esercita, nell'ambito del sistema degli enti locali, le funzioni fondamentali individuate dalla legge e quelle attribuite dallo Stato e dalla Regione, avvalendosi della sua autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria.

La Provincia pone a base della sua azione il metodo della programmazione e del coordinamento con il fine di rendere coerente e sistematica l'azione degli enti locali e della Regione. A tal fine, la Provincia per quanto di sua competenza: coordina le proposte dei comuni, delle unioni dei comuni, laddove costituite, e delle comunità montane; predispone e promuove accordi di programma; collabora alla formazione della programmazione regionale quale centro di elaborazione ed armonizzazione delle proposte degli enti interprovinciali e quale referente diretto della Regione.

Strumento fondamentale dell'azione della Provincia è il Piano Territoriale di Coordinamento, adottato in connessione con il Piano Territoriale Urbanistico e con il Bilancio Pluriennale e formulato in vista di concreti progetti attuativi, verificabili nell'ambito del controllo di gestione.

Nel formulare le proposte di accordi di programma, la Provincia: predispone i relativi atti deliberativi; formula le previsioni di spesa; indica le modalità di intervento e di gestione nonché i criteri di ripartizione degli oneri e le possibili fonti di finanziamento; predispone le bozze di convenzione.

La Provincia opera, nell'ambito della normativa nazionale e delle direttive comunitarie, anche attraverso gli strumenti della programmazione negoziata e della concertazione locale.

La Provincia, nell'esercizio delle funzioni proprie o di quelle attribuite o conferite, si avvale anche delle attività scaturenti dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

La Provincia, nell'ambito delle funzioni fondamentali assegnate dal comma 85 dell'art. 1 della Legge 7 aprile 2014, n. 56, esercita il controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promuove le pari opportunità sul territorio provinciale.

La Provincia persegue il superamento di ogni discriminazione o disuguaglianza e consente uguali opportunità per tutti, tendendo al pieno sviluppo della persona, anche se svantaggiata, nell'ambito delle funzioni esercitate sia all'interno dell'organizzazione dell'ente, sia nell'attività sul territorio, sia nei rapporti con altri enti ed organizzazioni. In particolare, la Provincia garantisce pari dignità alle minoranze etniche e religiose del proprio territorio, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalle leggi;

La Provincia ispira la propria attività al principio di sussidiarietà orizzontale e di collaborazione con le istanze sociali ed economiche nella propria circoscrizione territoriale, anche mediante l'istituzione di organismi di confronto periodico con le forme associative delle categorie produttive, delle organizzazioni sindacali e le aziende pubbliche presenti sul territorio.

La Provincia assicura i rapporti istituzionali con le altre istituzioni della Repubblica, con le istituzioni europee e con le autonomie locali dei paesi membri secondo il principio di leale collaborazione istituzionale.

Art. 5

Criteri direttivi dell'azione e dell'organizzazione amministrativa

La Provincia informa l'attività amministrativa ai principi di democrazia, trasparenza, partecipazione, efficienza ed efficacia. Assume a caratteri essenziali della propria attività la collaborazione con gli altri enti, favorisce, nell'ambito delle proprie competenze, lo sviluppo economico e culturale della comunità provinciale, pone la difesa dell'ambiente e delle risorse naturali fra gli obiettivi essenziali della propria azione.

I compiti di indirizzo e controllo spettano agli organi elettivi ed i compiti di gestione amministrativa spettano ai Dirigenti.

Con apposito regolamento, la Provincia disciplina il sistema dei controlli interni con il quale sono individuati strumenti e metodologie per garantire la legittimità, la regolarità, la correttezza, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa.

TITOLO II I REGOLAMENTI

Art. 6

I Regolamenti

La Provincia adotta, in conformità alle leggi vigenti e allo Statuto, i Regolamenti per la disciplina delle materie di propria competenza.

Salvo che la legge non disponga diversamente, i regolamenti sono approvati dal Consiglio Provinciale ed entrano in vigore trascorso il periodo di pubblicazione all'albo pretorio della Provincia.

I regolamenti sono resi accessibili e disponibili tramite pubblicazione sul sito web istituzionale.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DELLA PROVINCIA

Capo I
ORGANI DELLA PROVINCIA

Art. 7
Organi della Provincia

Sono organi della Provincia: il Presidente della Provincia, il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci.

Il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci si riuniscono presso la sede della Provincia. Per esigenze particolari, il Presidente può disporre che il Consiglio Provinciale o l'Assemblea dei Sindaci tengano le proprie riunioni in altra sede. Analoga decisione può essere adottata su specifica richiesta per le sedute delle Commissioni Consiliari.

Capo II
ORGANI

Sezione I
Il Presidente

Art. 8
Il Presidente

Il Presidente della Provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della Provincia secondo le disposizioni dettate dalla legge e assume le funzioni al momento della proclamazione del risultato elettorale.

Il Presidente della Provincia è l'organo responsabile dell'amministrazione della Provincia, la rappresenta e ne assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo.

Il Presidente della Provincia, sentita la Commissione dei Presidenti di Gruppo, convoca e presiede il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci, definendo l'ordine del giorno delle sedute; nomina e revoca il Vicepresidente e i Consiglieri delegati a norma delle disposizioni di cui al presente Statuto. Non può essere attribuito incarico di Vicepresidente o di Consigliere delegato al coniuge, agli ascendenti, ai discendenti e ai parenti affini fino al quarto grado del Presidente della Provincia.

Il Programma di Governo è il documento contenente le linee programmatiche riguardanti le azioni relative alle attività amministrative da realizzare e i progetti relativi a specifiche finalità da svolgere nel corso del mandato sotto il coordinamento del Presidente. Indica le modalità, i tempi e le risorse finanziarie ed umane per la realizzazione delle linee programmatiche in esso contenute.

Il Presidente della Provincia predispose il Programma di Governo anche sulla base di dati ed elementi conoscitivi forniti dalla struttura dell'ente, e lo trasmette al Consiglio entro 90 giorni dall'insediamento. Nei 15 giorni successivi alla chiusura della discussione in Consiglio, il Presidente adotta in via definitiva il programma del mandato. Il Consiglio ne prende atto e può formulare rilievi e proposte di integrazione, di cui il Presidente della Provincia può tener conto anche al fine di una eventuale riformulazione delle linee programmatiche da comunicare definitivamente al Consiglio nella prima seduta utile.

A seguito del rinnovo biennale del Consiglio provinciale, il Presidente della Provincia presenta alla prima seduta il proprio Programma di Governo aggiornato al neo eletto Consiglio per la sua presa d'atto, secondo quanto previsto nell'ultimo paragrafo del comma precedente.

Il Presidente della Provincia sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all'esecuzione degli atti, nonché all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto o dai regolamenti.

Nell'esercizio delle competenze di cui ai commi precedenti, il Presidente, in particolare:

- a) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

- b) coordina, anche tramite l'emanazione di direttive politiche e amministrative, l'attività dei consiglieri delegati, che lo informano di ogni iniziativa che possa influire sull'attività politica amministrativa dell'ente;
- c) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi anche indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi della Provincia;
- d) promuove e resiste alle liti ed esercita il potere di conciliare e transigere nelle controversie riguardanti l'amministrazione;
- e) propone al Consiglio gli schemi di bilancio e le relative variazioni;
- f) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nomina, designa e revoca i rappresentanti della Provincia negli enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi partecipati, o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo;
- g) fatte salve le competenze del Consiglio Provinciale, stipula con altri enti convenzioni, intese, accordi o protocolli comunque denominati per lo svolgimento, in modo coordinato o associato, di funzioni e servizi ovvero per l'avvalimento di strutture della Provincia; esprime il consenso sugli accordi di programma e provvede alla loro approvazione ai sensi di legge;
- h) può delegare la rappresentanza della Provincia in enti, associazioni e organismi al Vicepresidente della Provincia e ai consiglieri delegati;
- i) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna ai sensi dell'art. 110 TUEL, nomina e revoca il Segretario provinciale, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Legge, dallo Statuto e dal regolamento provinciale di organizzazione;
- j) indice i referendum provinciali;
- k) esplica ogni altra funzione precedentemente attribuita alla Giunta provinciale.

Il Presidente della Provincia può in ogni caso sottoporre all'esame del Consiglio Provinciale atti che rientrano nella propria competenza.

Il Presidente della Provincia assume i propri atti nella forma del Decreto, che viene pubblicato all'Albo pretorio digitale dell'Ente secondo le stesse modalità delle deliberazioni del Consiglio provinciale

Nel caso di urgenza i Decreti del Presidente della Provincia possono essere dichiarati immediatamente eseguibili con espressa dichiarazione posta nel decretato.

Su ogni proposta di Decreto che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nel Decreto. Ove il Presidente della Provincia non intenda conformarsi ai pareri, deve darne adeguata motivazione nel testo del Decreto. Essi sono adottati con l'assistenza e la partecipazione del Segretario Generale, che ne cura la verbalizzazione.

Il voto del Consiglio Provinciale contrario ad una proposta del Presidente della Provincia non comporta le dimissioni dello stesso.

Le dimissioni presentate dal Presidente presentate al Consiglio provinciale diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione.

Il Segretario Generale comunica immediatamente al Prefetto, per i provvedimenti di competenza, l'avvenuta presentazione delle dimissioni e l'eventuale tempestiva revoca delle stesse da parte del Presidente della Provincia.

In caso d'impedimento permanente, dimissioni, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente della Provincia, le funzioni di Presidente della Provincia sono svolte dal Vicepresidente sino all'elezione del nuovo Presidente della Provincia.

Vicepresidente e Consiglieri delegati

Il Presidente nomina tra i Consiglieri un Vicepresidente che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, e in tutti gli altri casi previsti dal TUEL.

Il Presidente può delegare altresì uno o più consiglieri provinciali all'esercizio di funzioni di indirizzo e coordinamento su determinate materie e servizi provinciali.

Il Vicepresidente e i Consiglieri titolari di deleghe non possono in alcun modo impegnare l'Amministrazione verso l'esterno né assumere funzioni di amministrazione attiva.

Il Vicepresidente e i Consiglieri titolari di deleghe coadiuvano, con spirito collegiale, il Presidente della Provincia nella sua funzione di indirizzo e sovrintendenza, agevolando l'esercizio da parte del medesimo del potere di direttiva nel rispetto dei vincoli posti dalla programmazione operativa. Essi seguono le fasi di proposizione dei provvedimenti e collaborano nei rapporti del Presidente con gli uffici e con l'esterno. Hanno facoltà di proporre al Presidente l'adozione di decreti nelle materie oggetto di delega e sulle proposte formulate relazionano al medesimo.

Sezione II

I Consiglieri, i gruppi Consiliari e la commissione dei Presidenti di gruppo

Art. 10

Consigliere provinciale

Ciascun Consigliere Provinciale rappresenta l'intera provincia, senza vincolo di mandato ed ha il diritto dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Provinciale e delle sue articolazioni. Ciascun consigliere provinciale esercita le proprie attività e le proprie funzioni senza vincolo di orario.

I Consiglieri Provinciali hanno diritto:

- a) di ottenere dagli uffici della Provincia, dalle aziende e dagli enti da essa dipendenti tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato, anche tramite la disponibilità di strumentazione informatica per l'accesso alle informazioni. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge;
- b) di chiedere la convocazione del Consiglio Provinciale nel numero e secondo le modalità stabilite dal regolamento, indicando le questioni di competenza del Consiglio medesimo che il Presidente della Provincia deve inserire nell'ordine del giorno e discutere nella prima seduta;
- c) di esercitare, anche singolarmente, l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, e per quanto attiene l'indirizzo ed il controllo su tutte le questioni di competenza istituzionale della Provincia, tramite la formulazione di questioni o di proposte di provvedimenti da adottarsi dal consiglio o di emendamenti; in occasione dell'adozione del bilancio, esercita l'attività di indirizzo attraverso la proposizione e l'approvazione di direttive generali e mozioni, e può impegnare il Presidente a riferire sulla loro attuazione;
- d) di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, alle quali, secondo le previsioni della legge e del regolamento consiliare, deve essere data risposta scritta o orale in aula.

Il Regolamento del Consiglio, allo scopo di conciliare le prerogative dei Consiglieri con le esigenze di funzionalità degli uffici e dei servizi, disciplina le modalità di esercizio di tali diritti.

Art. 11

Dimissioni del consigliere

Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate in forma scritta e sono indirizzate al Presidente.

Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro dieci giorni, procede alla surroga del consigliere con le modalità previste dalla legge.

Art. 12

Decadenza per assenza

Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro 30 giorni dalla stessa.

La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'arco dell'anno senza giustificato motivo, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 30 giorni dalla notifica dell'avviso.

Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio che dopo la trattazione può respingerla o approvarla. Il provvedimento di decadenza è notificato all'interessato entro 10 giorni dall'adozione.

Art. 13

Consigliere anziano

E' Consigliere Anziano il consigliere che ha riportato la cifra individuale elettorale più alta. In caso di parità di cifra individuale elettorale è Consigliere Anziano il più anziano di età.

Art. 14

Gruppi consiliari

Sono riconosciuti come gruppi consiliari quelli che risultano dalle competizioni elettorali, qualunque sia la presenza numerica di ogni gruppo. I consiglieri eletti in una stessa lista costituiscono gruppo consiliare.

Nel corso del mandato, è consentita la costituzione di gruppi consiliari diversi da quelli di cui al comma 1 se tale volontà è espressa da almeno due consiglieri. E' comunque possibile la formazione di gruppi consiliari composti da un solo consigliere quando questi dichiara di aderire a un partito o un movimento politico che ha preso parte alle votazioni e il cui contrassegno è stato riportato nella lista elettorale nella quale il consigliere è stato eletto, oppure dichiara di voler appartenere ad un partito o movimento rappresentati in almeno uno dei due rami del parlamento.

Ogni gruppo consiliare designa tra i suoi componenti un Presidente di gruppo, secondo le modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

Fino al momento in cui un gruppo non procede alla designazione di cui al comma 3, è considerato Presidente di Gruppo il Consigliere che ha riportato la cifra elettorale individuale più alta.

Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio disciplina la dotazione di risorse da destinare a ciascun Gruppo Consiliare tenuto conto del numero dei Consiglieri che lo compongono. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio disciplina le modalità di rendicontazione delle spese sostenute direttamente o indirettamente da ciascun gruppo nonché le relative forme di pubblicità.

Art. 15

La Commissione Consiliare dei Presidenti di Gruppo

La Commissione Consiliare dei Presidenti di Gruppo è presieduta dal Presidente della Provincia o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente.

La Commissione è convocata prima di ogni seduta consiliare

- per esaminare gli argomenti all'ordine del giorno e stabilire l'ordine dei lavori;
- per stabilire il calendario delle sedute successive;

- quando vi siano situazioni di particolare rilievo che comportino l'opportunità di un preventivo esame da parte delle rappresentanze politiche;
- nel caso in cui sorgano questioni rilevanti di procedura o di interpretazione delle norme del Regolamento per il funzionamento del Consiglio o comunque attinenti allo svolgimento dei lavori.

Sezione III Il Consiglio Provinciale

Art.16 Competenze

Il Consiglio provinciale rappresenta l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo della Provincia e contribuisce alla definizione delle linee programmatiche dell'Amministrazione, al loro adeguamento ed alla loro verifica periodica. Il Consiglio Provinciale approva specifiche deliberazioni programmatiche su singoli settori di attività della Provincia. E' dotato di autonomia funzionale e organizzativa. Per l'espletamento delle competenze consiliari il Consiglio è dotato di servizi organizzati in una struttura alle dipendenze funzionali del Segretario Generale. Nel bilancio della Provincia sono individuate le risorse destinate al suo funzionamento, esplicitando le finalità per le quali tali risorse sono richieste nonché le relative modalità di copertura.

Il Consiglio esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e dal presente Statuto, svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi e secondo le modalità stabiliti nello statuto e nelle norme regolamentari. Indirizza l'attività dell'Ente alla trasparenza, alla legalità ed alla pubblicità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

Spetta al Consiglio provinciale:

- a) approvare lo Statuto dell'ente e proporlo alla Assemblea dei Sindaci per l'adozione;
- b) approvare i regolamenti dell'ente;
- c) approvare lo statuto delle persone giuridiche di diritto pubblico e privato, comunque denominate, istituite per soddisfare bisogni di interesse generale e partecipate dalla Provincia, nonché le loro modifiche;
- d) approvare i piani, programmi, il documento unico di programmazione (DUP), piani finanziari, bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni e rendiconti di gestione, nonché ogni altro documento che la legge individui quale allegato ai predetti provvedimenti e relative modifiche;
- e) istituire e adottare i regolamenti relativi ai tributi di competenza della Provincia, nonché la disciplina generale delle tariffe ed aliquote;
- f) approvare la contrazione di mutui laddove non siano già espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio, nonché le aperture di credito e remissione di prestiti obbligazionari; spetta comunque al Consiglio approvare la rinegoziazione dei mutui, la rimodulazione di prodotti finanziari derivati nei limiti di legge;
- g) deliberare sulle spese che impegnino i bilanci per esercizi successivi che non siano già previste in atti di competenza del Consiglio provinciale, ivi comprese le acquisizioni immobiliari; sono comunque escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo; sono altresì esclusi i casi che rientrano nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Presidente o della dirigenza dell'ente;
- h) adottare i provvedimenti di carattere generale relativi agli organismi partecipati, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza, ivi comprese le operazioni sul capitale sociale o fondo consortile e i ripianamenti delle perdite con e senza ricostituzione dei medesimi; sono altresì compresi gli atti di alienazione, nonché il rapporto sul loro andamento gestionale;
- i) adottare i criteri generali per la disciplina della nomina, da parte del Presidente, di rappresentanti della Provincia in enti, aziende o organismi comunque denominati;
- j) designare e nominare i rappresentanti della Provincia in altri enti, aziende, organismi per i quali la legge riserva la nomina al Consiglio;

k) deliberare in merito al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi del TUEL;

l) approvare i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi.

Spetta inoltre al Consiglio Provinciale approvare i piani, programmi e altri atti generali di indirizzo politico, comunque denominati, relativi alle funzioni fondamentali della Provincia, nonché alle funzioni a essa conferite dallo Stato o della Regione, con particolare riferimento a:

- il piano strategico triennale del territorio provinciale, nonché gli strumenti di pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture e la pianificazione territoriale di coordinamento;
- le funzioni di promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale;
- la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito provinciale;
- la mobilità e la viabilità di interesse della Provincia, ivi compresa la pianificazione dei servizi di trasporto, l'acquisizione, la dismissione e la classificazione delle strade;
- la programmazione provinciale della rete scolastica e dell'edilizia scolastica;
- la raccolta, l'elaborazione dei dati, l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali, l'informatizzazione e la digitalizzazione in ambito provinciale;
- la tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- le intese-tipo con i comuni interessati per lo svolgimento, da parte della provincia, delle funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
- le convenzioni-tipo tra i comuni, le loro forme associative e la Provincia, nonché la partecipazione diretta della Provincia a eventuali forme associative e gli accordi con i comuni non compresi nel territorio provinciali.

Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il Regolamento per il funzionamento del Consiglio con il quale si definiscono anche le modalità attraverso le quali vanno individuati i servizi, le attrezzature, le risorse umane e finanziarie di cui dotare il Consiglio.

Le strutture e le risorse umane e finanziarie devono essere rapportate alle disponibilità dell'ente e alle previsioni programmatiche del bilancio.

Nell'ambito dell'attività di indirizzo, il Consiglio approva direttive generali e mozioni, anche in occasione dell'adozione del bilancio, e può impegnare il Presidente a riferire sull'attuazione di specifici atti di indirizzo.

Art. 17

Partecipazione del consiglio alla definizione,

all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione del programma di governo

Il Consiglio definisce l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Presidente della Provincia e dei consiglieri con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.

La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene entro il 30 di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio.

Il Consiglio, entro lo stesso termine, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può invitare il Presidente a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.

Art. 18

Prima seduta

La prima seduta del Consiglio Provinciale deve essere convocata dal Presidente della Provincia entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla data di convocazione.

Nella prima seduta il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, esamina la condizione degli eletti a norma dell'articolo 41 TUEL e delle altre leggi che prevedono cause di ineleggibilità, incandidabilità, incompatibilità.

Art. 19

Presidente e Vicepresidente

Il Presidente della Provincia, in qualità di Presidente del Consiglio Provinciale:

- a) ha la rappresentanza del Consiglio, ne dirige i lavori, anche avvalendosi del Vicepresidente;
- b) predisporre, sentita la Commissione dei Presidenti di Gruppo, l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio;
- c) convoca il Consiglio;
- d) attiva le Commissioni Consiliari, tenendo conto delle indicazioni dei Presidenti di Gruppo, coordina il loro lavoro e ne riceve le conclusioni;
- f) apre, dirige, coordina e dichiara chiusa la discussione sui diversi punti all'ordine del giorno nel rispetto dei diritti di ogni Consigliere, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio e proclama la volontà consiliare;
- g) ha facoltà, ravvisandone i motivi, di sospendere o rinviare le sedute del Consiglio, di limitare l'accesso al pubblico, di limitare o impedire le registrazioni audio o visive, di adottare ogni misura opportuna a garantire il rispetto dei diritti e della dignità delle persone coinvolte nella discussione di argomenti;
- h) si pronuncia sulle questioni di interpretazione del Regolamento insorte durante le sedute del Consiglio anche avvalendosi del Segretario Generale;
- i) riceve istanze e comunicazioni provenienti dalle comunità provinciali, e le sottopone all'attenzione dei Gruppi Consiliari e del Consiglio.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 20

Numero legale per la validità delle sedute

Il Consiglio Provinciale può deliberare in prima convocazione, se interviene almeno la maggioranza dei consiglieri assegnati, a tal fine computando il Presidente; nella seconda convocazione, può deliberare qualora vi intervengano almeno quattro Consiglieri assegnati.

Sino a che non sia richiesta la verifica dell'esistenza del numero legale, si considerano presenti i Consiglieri in aula al momento della formale dichiarazione di apertura della seduta che deve avvenire al più tardi entro un'ora da quella fissata nella convocazione. In assenza del numero legale, in avvio di seduta o nel corso della stessa, il Presidente può sospendere i lavori per un tempo di dieci minuti.

Le convocazioni vengono effettuate mediante avvisi scritti al Consigliere nei termini e con le modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

Nessuna proposta può essere sottoposta alla trattazione del Consiglio se non viene, 48 ore prima, depositata presso gli Uffici di supporto del Consiglio provinciale, a disposizione dei Consiglieri, con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata.

Le proposte di deliberazione depositate in ritardo rispetto al termine di cui sopra, possono essere sottoposte, in seduta di prima convocazione, alla trattazione del Consiglio, previa

rappresentazione, da parte del Presidente, della loro urgenza e previa votazione favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 21

Validità delle deliberazioni

Nessuna deliberazione è valida se non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta dalla legge o dallo Statuto una diversa maggioranza.

Per la validità della votazione occorrono, in ogni caso, almeno quattro voti favorevoli.

Non si computano per la determinazione del numero dei votanti:

a) coloro che dichiarano di non voler partecipare alla votazione;

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario Generale.

Sezione IV

Commissioni, consulte, gruppi di lavoro

Art. 22

Commissioni consiliari permanenti

Il Consiglio si avvale di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo. Le Commissioni Consiliari sono costituite con delibera consiliare che ne determina il numero e le competenze per materia. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio determina le attribuzioni e le competenze delle Commissioni, ne disciplina il funzionamento e l'organizzazione. Nel rispetto del criterio proporzionale, il regolamento per il funzionamento del Consiglio prevede meccanismi di ponderazione del voto dei consiglieri in commissione tali da garantire il rispetto della consistenza numerica dei consiglieri rappresentati.

Il Presidente ha il diritto e, se richiesto, l'obbligo di intervenire alle sedute delle Commissioni senza diritto di voto.

Le Commissioni hanno funzioni consultive, istruttorie, propositive e di controllo. Nelle materie di rispettiva competenza, le Commissioni vigilano e, qualora lo ritengano opportuno, riferiscono al Consiglio. Le commissioni svolgono i propri lavori durante tutto l'arco della giornata e comunque non prima delle ore otto e non oltre le ore venti. Tuttavia, nel caso di comprovate esigenze, le commissioni consiliari possono riunirsi anche in orari diversi.

Per lo svolgimento delle funzioni, le Commissioni possono richiedere la partecipazione, con funzioni referenti, collaborative e di supporto, dei dirigenti o dei responsabili degli uffici e dei servizi.

Le Commissioni possono disporre l'audizione di rappresentanti della Provincia in Enti, Associazioni, Associazioni, Istituzioni, Aziende.

Il rifiuto dei rappresentanti di cui al precedente comma di partecipare all'audizione può essere causa di revoca del mandato.

Le Commissioni possono consultare le rappresentanze della Società Civile ed avvalersi della collaborazione di Enti, Associazioni, Istituzioni, Aziende.

Le Commissioni hanno le facoltà di disporre e programmare, nelle materie di propria competenza, indagini conoscitive e di chiedere la esibizione di atti e documenti dagli Uffici e dalle Aziende ed Enti dipendenti, senza che sia loro opposto il segreto d'ufficio.

Nelle sedute delle Commissioni Consiliari può essere data risposta alle interrogazioni ed alle mozioni, nelle forme e nei casi previsti dal Regolamento.

Art. 23

Commissioni consiliari speciali

Su richiesta di almeno quattro Consiglieri Provinciali, il Consiglio può istituire Commissioni Consiliari Speciali su materie specifiche che interessino la Provincia con compiti di indagine e conoscitivi su questioni particolarmente complesse.

Con la delibera di istituzione, sono nominati il Presidente e i membri della Commissione e si fissano:

- a - l'oggetto dell'attività della Commissione;
- b - il termine di durata della Commissione; alla scadenza del termine, nella prima seduta utile, il Consiglio Provinciale ne dichiara la decadenza, ovvero proroga i termini per giustificate ragioni.

Art. 24

Consulte e gruppi di lavoro - Commissione per le pari opportunità

Per singoli oggetti o singole materie, il Consiglio può nominare consulte o gruppi di lavoro che possono essere composti da consiglieri, esperti, funzionari provinciali e cittadini, espressioni di categorie, di zone e di settori in grado di fornire un contributo all'approfondimento di questioni di interesse provinciale.

La Provincia, nell'ambito delle funzioni fondamentali assegnate dal comma 85 dell'art. 1 della Legge 7 aprile 2014, n. 56, esercita il controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promuove le pari opportunità sul territorio provinciale istituendo la Commissione per le pari opportunità, avente funzione propositiva nei confronti del Consiglio provinciale.

La Commissione, disciplinata da apposito regolamento, non prevede emolumenti per i partecipanti, è nominata dal Consiglio provinciale ed è composta, oltre che dalle elette nel Consiglio, da esperti di accertata competenza.

Art. 25

Iniziativa deliberativa

L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta:

- a) al Presidente,
- b) alle Commissioni Consiliari,
- c) a ciascun Consigliere Provinciale,
- d) a cinque Consigli Comunali per i Comuni fino a 3.000 abitanti,
- e) a tre Consigli Comunali per i Comuni fino a 5.000 abitanti,
- f) a due Consigli Comunali per i Comuni fino a 15.000 abitanti,
- g) ad un Consiglio Comunale per i Comuni oltre 15.000 abitanti,
- h) a 5.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Provincia.

Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio disciplina le modalità di presentazione delle proposte di deliberazione e assicura forme di assistenza tecnica da parte degli Uffici Provinciali.

Art. 26

Esame in commissione

Ogni proposta di deliberazione è affidata al Presidente della Provincia, per il tramite degli uffici indicati negli atti di organizzazione, ed è assegnata, nei termini previsti dal Regolamento, ad una Commissione Consiliare in ragione della prevalente competenza.

Nel caso in cui la proposta di deliberazione non risulti attribuibile alla competenza delle Commissioni Consiliari, la stessa è rimessa alla competenza della commissione Presidenti di Gruppo.

Il Regolamento di funzionamento del Consiglio stabilisce le modalità di esame delle proposte da parte delle Commissioni.

Sezione V Assemblea dei Sindaci

Art. 27 Assemblea dei Sindaci

L'Assemblea dei Sindaci è l'organo collegiale composto da tutti i sindaci dei Comuni compresi nel territorio della Provincia, con poteri propositivi, consultivi e di controllo.

L'Assemblea dei Sindaci esplica i suoi poteri propositivi mediante l'iniziativa sulle proposte di deliberazione di cui al presente Statuto, nonché con la possibilità di inviare al Presidente della Provincia e al Consiglio provinciale proprie proposte o risoluzioni.

L'Assemblea dei Sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal Consiglio provinciale e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente e svolge funzioni consultive in relazione a ogni oggetto di interesse della Provincia, su richiesta del Presidente della Provincia o della maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale.

L'Assemblea esprime il proprio parere non vincolante in relazione all'approvazione dei bilanci dell'Ente da parte del Consiglio provinciale con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

5. Ai fini di esercitare la loro funzione di controllo i componenti l'Assemblea godono delle stesse prerogative dei Consiglieri provinciali in materia di accesso agli atti amministrativi detenuti dalla Provincia.

L'Assemblea dei Sindaci è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia, che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei suoi componenti o due quinti dei componenti il Consiglio provinciale, inserendo all'ordine del giorno la questione richiesta.

Salvo che non sia espressamente previsto, i pareri forniti dall'Assemblea dei Sindaci non sono vincolanti. In tal caso qualora l'Assemblea non venga convocata nei termini indicati al precedente comma il parere si ha per acquisito. Il parere non vincolante è ugualmente acquisito in caso di mancata deliberazione entro dieci giorni dalla data della prima convocazione.

In sede di prima convocazione la riunione è valida qualora sia presente un numero di Comuni superiore al cinquanta per cento e che rappresentino la maggioranza della popolazione residente nella Provincia. In seconda convocazione, che non può essere convocata prima che siano decorse ventiquattro ore, la convocazione è valida se sono presenti almeno un terzo dei Comuni che rappresentino almeno un terzo della popolazione complessivamente residente nella Provincia. Sono fatte salve diverse maggioranze strutturali o deliberative laddove previste. L'Assemblea normalmente delibera a maggioranza dei presenti. Gli astenuti concorrono a determinare il numero dei presenti.

L'Assemblea dei Sindaci approva il regolamento che disciplina il proprio funzionamento e si avvale di una struttura di supporto.

Fino a che non sia stato individuato il regolamento previsto nel precedente comma si applicano le norme generali previste per i consessi assembleari, richiamando in particolare quelle proprie dei Consigli comunali per le parti non in contrasto con le vigenti disposizioni e con il presente Statuto.

CAPO III ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 28

Principi

Con regolamenti approvati dal Presidente, la Provincia disciplina l'ordinamento degli uffici e dei servizi, in osservanza alle disposizioni del TUEL e delle leggi sull'organizzazione e sul lavoro nelle pubbliche amministrazioni.

Gli uffici della Provincia sono articolati in maniera funzionale alla realizzazione dei programmi approvati dal Consiglio Provinciale

Il Presidente della Provincia, nel rispetto della legge, dello Statuto, dei regolamenti, definisce, con propri atti, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, la programmazione dei fabbisogni di personale.

L'organizzazione della Provincia è retta dai principi di responsabilità, professionalità, misurazione e valutazione della performance ai sensi delle leggi in materia.

Attraverso il sistema dei controlli, per ogni unità organizzativa devono essere rilevati risultati sia in termini quantitativi che qualitativi.

Art.29

Organi di direzione amministrativa

Sono organi di direzione amministrativa della Provincia il segretario generale e i dirigenti, in relazione alle attribuzioni loro conferite per il coordinamento e la direzione degli uffici o per lo svolgimento di funzioni ispettive e di consulenza, studio e ricerca a livello dirigenziale, ai sensi delle norme di legge e di cui al presente capo e tenuto conto di quanto previsto nei regolamenti. Per lo svolgimento coordinato delle rispettive funzioni è istituita la Conferenza dei dirigenti, che opera con le modalità ed in funzione degli obiettivi stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Gli organi di direzione amministrativa adottano gli atti e i provvedimenti e svolgono tutti i compiti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa per il perseguimento degli obiettivi e la realizzazione dei programmi definiti dagli organi di direzione politica dell'ente, mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, da esercitarsi con le modalità stabilite nei regolamenti.

Essi concorrono con attività istruttorie, di analisi e con autonome proposte alla predisposizione degli atti di competenza degli organi politici della Provincia, ed assicurano l'esercizio dell'attività di verifica, da parte di tali organi, della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa agli indirizzi, agli obiettivi e ai programmi.

Art.30

Organi di direzione amministrativa - Segretario generale

Il Presidente della Provincia nomina il Segretario generale, individuandolo tra gli iscritti all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. La durata dell'incarico coincide con il mandato del Presidente della Provincia. A conclusione del mandato, il Segretario generale continua ad esercitare le funzioni fino alla conferma o alla nomina di altro Segretario. L'incarico può essere revocato anticipatamente per violazione dei doveri d'ufficio con provvedimento motivato del Presidente della Provincia.

Il Segretario generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti, ne coordina l'attività e presiede la Conferenza dei dirigenti della Provincia. Svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridica e amministrativa per gli organi della Provincia, cura la verbalizzazione delle sedute del Consiglio provinciale e dell'Assemblea dei sindaci, può rogare i contratti, su

richiesta dell'ente, nei quali l'ente stesso è parte, autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse della Provincia e svolge gli ulteriori compiti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti o conferiti dal Presidente della Provincia.

Il Segretario generale risponde del proprio operato direttamente al Presidente.

In base ad espressa previsione nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, Il Presidente della Provincia può attribuire al Segretario generale la responsabilità di unità organizzative, per le quali il medesimo provvede ad adottare gli atti che la legge riserva alla competenza dei dirigenti.

Il Segretario generale esercita il potere di:

- a) richiedere ai dirigenti il riesame degli atti di propria competenza, ivi compresi le proposte di provvedimenti agli organi di governo, indicandone i motivi;
- b) promuove iniziative che, nel rispetto della responsabilità, dell'autonomia gestionale e del principio di semplificazione e speditezza dell'azione amministrativa, rafforzino le garanzie di trasparenza, imparzialità e legalità dell'Amministrazione.

Il Segretario generale esercita il potere sostitutivo sui dirigenti in caso di inerzia o per motivi di eccezionale gravità ed urgenza, secondo le disposizioni del regolamento, riferendone immediatamente al Presidente della Provincia.

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la figura di Vice segretario generale e le modalità per il conferimento del relativo incarico.

Art. 31

Vicesegretario generale

Il Vicesegretario Provinciale esercita le funzioni vicarie del Segretario Generale, coadiuvandolo. Lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza ed impedimento.

Il Vicesegretario Generale deve possedere i requisiti richiesti dalla Legge per la partecipazione al concorso di Segretario Comunale.

CAPO IV

ZONE OMOGENEE

Art. 32

Zone omogenee

Il territorio della Provincia, tenuto conto delle caratteristiche di policentrismo degli insediamenti socio-demografici, delle localizzazioni produttive, del sistema ambientale e delle relazioni economiche e culturali, è costituito da zone omogenee istituite d'intesa con la Regione e disciplinate da apposito regolamento. Eventuali modifiche all'intesa costitutiva delle zone omogenee, ovvero alla delimitazione delle stesse, non comportano modificazioni del presente Statuto.

Secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 1, le zone omogenee realizzano il decentramento delle funzioni della Provincia, perseguendo l'efficienza e la razionalizzazione dei servizi erogati dalla Provincia e dai Comuni o dalle loro Unioni, anche mediante il ricorso alle intese e convenzioni previste dalla legge.

Ai fini della rappresentanza territoriale, ciascuna zona omogenea è rappresentata dal sindaco del comune avente la maggiore popolazione residente, nonché dal presidente o dai presidenti delle unioni di comuni o delle unioni montane di comuni costituite e operanti ai sensi delle vigenti leggi statali e regionali in materia. Il Presidente della Provincia consulta con periodicità i rappresentanti delle zone omogenee ai fini dell'ottimale organizzazione dei servizi decentrati dalla Provincia.

Nel caso in cui i comuni appartenenti a una zona omogenea costituiscano e rendano operativa una sola unione di comuni comprendente la totalità del territorio di riferimento, ovvero federino l'intero territorio mediante una o più convenzioni tra unioni di comuni, il Consiglio provinciale

può deliberare, sentita la Assemblea dei Sindaci, di delegare l'esercizio di funzioni amministrative della Provincia alla predetta unione di comuni totalitaria, ovvero alla unione capofila della convenzione.

Nelle ipotesi di cui al comma 4, e in alternativa alla delega di funzioni, il Consiglio provinciale può deliberare con apposito regolamento forme diverse di organizzazione coordinata di funzioni amministrative della Provincia e dei comuni, anche mediante condivisa utilizzazione delle strutture.

La Provincia garantisce, con l'impiego di proprie risorse umane, le attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie per favorire lo sviluppo della gestione associata delle funzioni comunali presso le unioni dei comuni, nonché la realizzazione di sinergie gestionali nell'esercizio delle funzioni conferite alle unioni da parte dell'ente e dei comuni.

TITOLO IV I SERVIZI PUBBLICI PROVINCIALI

CAPO I COMPETENZE

ART. 33

Servizi pubblici provinciali

La Provincia individua, disciplina ed eroga servizi pubblici destinati a fini sociali e alla promozione dello sviluppo economico e civile della comunità nell'ottica della sussidiarietà, della concertazione territoriale e delle vocazioni territoriali.

I servizi pubblici provinciali sono disciplinati nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale secondo le modalità, le forme e tempi in quelle indicati ed ispirati ai principi di economicità, funzionalità e riorganizzazione delle sedi dell'ente.

La disciplina dei singoli servizi, le forme di coordinamento con altri enti per la gestione anche associata degli stessi è rimessa alle singole normative di settore ed ai regolamenti specifici.

Il Consiglio istituisce con regolamento la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pescara, di seguito indicata con la dizione "SUA".

La sua svolge, qualora le venga fatta richiesta, le attività relative all'espletamento e alla gestione delle gare per l'affidamento di lavori e di fornitura di beni e servizi di interesse dei comuni e altri enti tenuti applicazione del Decreto Legislativo n.163/2006.

Art.34

Partecipazione in forme societarie e controllo

La Provincia può partecipare con quote o azioni a società di capitali a prevalente capitale pubblico locale, i cui fini statuari comprendano l'erogazione di servizi dei quali può usufruire la popolazione della Provincia nonché attività socialmente ed economicamente rilevanti.

Le deliberazioni relative all'assunzione e alla gestione diretta o indiretta di servizi e quelle comunque relative alla partecipazione a società di capitali sono corredate da una relazione del Collegio dei revisori dei conti che illustra gli aspetti finanziari ed economici della proposta.

Le deliberazioni di cui sopra individuano le garanzie di trasparenza, accesso, partecipazione e controllo che devono essere assicurate sia da società di capitali cui la Provincia partecipa sia da eventuali concessionari in relazione alla gestione di servizi pubblici.

Il Presidente della Provincia o coloro che rappresentano la Provincia in una società di capitali riferiscono annualmente al Consiglio provinciale in occasione di un'apposita sessione dedicata all'analisi dell'andamento delle società cui la Provincia partecipa.

Gli enti, le aziende, le istituzioni dipendenti dalla Provincia uniformano la propria azione:

- ai principi di unitarietà con l'indirizzo generale della Provincia;

- al principio di separazione tra poteri di indirizzo e di controllo attribuiti agli organi elettivi, e poteri di gestione attribuiti al Direttore e ai dirigenti
- ai principi di responsabilità e professionalità nell'organizzazione interna.

TITOLO V

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

Art. 35

Avvalimento da parte della Provincia di uffici e personale dei comuni

Su proposta del Presidente della Provincia, l'Assemblea dei Sindaci può deliberare che la Provincia si avvalga di uffici o servizi dei comuni e delle unioni di comuni comprese nella circoscrizione territoriale, al fine di esercitare in forma congiunta funzioni dei due livelli di governo, mediante l'organizzazione di uffici comuni.

Delle deliberazioni di cui al comma 1 e delle relative convenzioni attuative è data tempestiva comunicazione al Consiglio provinciale.

Alle deliberazioni adottate ai sensi dei commi precedenti è data attuazione attraverso apposite convenzioni con i comuni interessati o le loro unioni, stipulate dal Presidente della Provincia. Di tali convenzioni è data tempestiva comunicazione al Consiglio provinciale.

La convenzione individua la "amministrazione capofila" presso la cui sede opererà l'ufficio, e definisce:

- la durata e i compiti dell'ufficio
- le modalità di assegnazione del personale;
- le modalità di conferimento dell'incarico di responsabile dell'ufficio
- i rapporti finanziari e contabili tra le amministrazioni coinvolte
- le modalità di monitoraggio permanente e di rendicontazione alle amministrazioni coinvolte circa le attività dell'ufficio."

Art. 36

Accordi

La Provincia può stipulare accordi, intese e altre forme di cooperazione e collaborazione con i Comuni della circoscrizione territoriale o le loro Unioni ai fini della organizzazione e gestione comune di servizi della gestione coordinata e condivisa dell'esercizio delle rispettive funzioni, o ancora per la realizzazione di opere pubbliche di comune interesse.

In particolare, la Provincia promuove, previa stipula di apposita convenzione ed in attuazione della legge n. 56/2014, la cooperazione tra le amministrazioni locali del territorio provinciale per ottimizzare l'efficienza dei rispettivi uffici e servizi secondo criteri di efficacia, economicità, trasparenza, semplificazione e valorizzazione delle professionalità di dirigenti e dipendenti. Tale iniziativa si traduce nell'attivazione di servizi di assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni ed unioni di Comuni sulle materie seguenti:

gestione e valorizzazione delle risorse umane:

- 1) formazione e l'aggiornamento professionale nonché il benessere organizzativo di dirigenti e dipendenti;
- 2) reclutamento di dirigenti e dipendenti, per le assunzioni a tempo indeterminato nonché per la stipula, nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi, di forme contrattuali flessibili;
- 3) specifici adempimenti organizzativi per la gestione dei rapporti di lavoro, compresa i servizi di pagamento delle retribuzioni e istruttori per la definizione delle pratiche pensionistiche;
- 4) assistenza legale in materia di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.
- 5) assistenza nella contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale e più in generale in materia di relazioni sindacali.

prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza:

1) elaborazione di azioni comuni di prevenzione della corruzione, che potranno essere integrato con specifiche disposizioni dai singoli enti;

2) elaborazione di azioni comuni per la trasparenza, con particolare riferimento alla pubblicazione di dati e informazioni sulla sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Provincia;

3) elaborazione del codice di comportamento dei dipendenti, a norma dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165.

appalti ed acquisti e di gestione di reti e servizi informatici:

1) funzioni centrale di committenza ai sensi di legge;

2) appalti di lavori e acquisti di beni, servizi e forniture;

3) formazione del personale;

4) elaborazione e la gestione di banche dati e di servizi su piattaforma elettronica.

Gli accordi e gli altri atti previsti dal comma precedente sono approvati dal Consiglio provinciale, sentita l'Assemblea dei Sindaci che può rinviare al Consiglio per una sola volta con apposito atto di indirizzo.

Il Presidente della Provincia presenta annualmente la Relazione sullo stato di attuazione e sul funzionamento degli accordi, delle intese, delle convenzioni e delle altre forme di collaborazione tra Provincia e comuni, singoli o associati, o altri enti.

L'assemblea dei sindaci esamina, discute e prende atto della relazione, potendo formulare, ove ne ravvisi l'opportunità, atti di indirizzo.

TITOLO VI ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

CAPO I FORME DI PARTECIPAZIONE DELLA POPOLAZIONE

Art. 37

Valorizzazione e promozione della partecipazione

La Provincia, per garantire l'effettivo concorso della popolazione all'attività politico-amministrativa, valorizza le libere forme associative e favorisce, nell'esercizio delle sue funzioni, organismi di partecipazione all'Amministrazione locale.

Ai fini suddetti, la Provincia favorisce, attraverso i propri organi e mediante le più idonee forme di consultazione, il collegamento con le organizzazioni sociali per la elaborazione dei propri piani e programmi.

La Provincia favorisce lo sviluppo delle libere forme associative anche mediante compartecipazione, secondo i criteri e le modalità stabiliti da apposito Regolamento.

Art. 38

Forme di consultazione

La Provincia può consultare enti, organizzazioni, associazioni e rappresentanze aventi sedi sul territorio provinciale.

La consultazione è attivata, nelle forme ritenute più idonee, per l'approvazione del Piano Territoriale di coordinamento, del Piano Territoriale Urbanistico, degli altri strumenti di pianificazione e programmazione di livello provinciale intercomunale.

La consultazione si attua mediante invio e pubblicizzazione di un documento chiaramente illustrativo dell'oggetto di esame, con l'indicazione delle eventuali soluzioni alternative emerse nella fase preparatoria e con il contestuale deposito di tutti gli atti necessari all'approfondimento.

Decorsi almeno sette giorni dall'invio e dalla pubblicizzazione, si provvede ad una o più pubbliche riunioni di illustrazione e dibattito normalmente per zone omogenee.

Entro gli ulteriori sette giorni, i soggetti consultati potranno far pervenire alla Segreteria della Provincia, documenti contenenti proposte ed osservazioni. Tali documenti dovranno specificare le organizzazioni di provenienza, il numero attuale dei componenti residenti nei comuni della provincia, con i relativi nominativi, il numero delle persone che hanno dibattuto il tema della consultazione e possibilmente il numero delle adesioni a ciascuna delle proposte ed osservazioni.

Al fine della consultazione, nessun cittadino può essere computato come partecipante a più riunioni, e viene considerata valida la partecipazione alla prima riunione.

Le deliberazioni che vengono adottate dagli organi Provinciali danno atto del risultato della consultazione.

La Provincia valorizza le libere forme associative della popolazione e le organizzazioni del volontariato, ne facilita la comunicazione con l'amministrazione e promuove il concorso attivo delle stesse all'esercizio delle funzioni proprie della provincia.

Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per garantire l'espressione di esigenze di gruppi sociali la Provincia può istituire consulte tematiche, autonomamente espresse da gruppi o associazioni.

Per il concorso all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, le concessioni di strutture, beni strumentali, contributi e servizi ad associazioni o altri organismi privati sono disciplinati da appositi regolamenti. Il Consiglio stabilisce i criteri e le forme di controllo a cui l'amministrazione deve attenersi e, in sede di approvazione del bilancio preventivo, i settori verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno.

CAPO II ISTANZE, PETIZIONI INTERROGAZIONI E PROPOSTE

Art. 39

Soggetti legittimati

I cittadini singoli o gli altri soggetti di cui al precedente art.39 possono presentare al Presidente della Provincia istanze e petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi di rilevanza provinciale.

Non sono ammissibili le petizioni e le istanze che non attengano alle funzioni proprie o delegate alla Provincia.

Le organizzazioni, possono rivolgere interrogazioni scritte.

La risposta è data per iscritto entro trenta giorni.

CAPO III REFERENDUM CONSULTIVI

Art. 40

Principi

Sono ammessi referendum consultivi in materie che competono alla Provincia. Il referendum deve comunque riguardare interessi collettivi dell'intera comunità Provinciale o di ambiti territoriali sovramunicipali.

Non possono essere oggetto di referendum i tributi locali, le tariffe dei servizi ed altre imposte nonché le questioni attinenti a persone determinate.

Art. 41

Poteri di iniziativa

I referendum sono indetti su richiesta del Consiglio Provinciale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, di 24 Consigli Comunali o quando lo richiedano n. 10.000 (diecimila) cittadini, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della provincia alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta.

Art. 42

Modalità della richiesta

Quando il referendum è richiesto dal Consiglio Provinciale o dai Consigli Comunali, le delibere fissano il testo da sottoporre agli elettori.

La richiesta degli elettori o dei Consigli Comunali contiene il testo da sottoporre a referendum con le firme autenticate nelle forme di legge.

Il quesito referendario deve essere breve, chiaro e unico.

La richiesta degli elettori e dei Consigli Comunali è depositata presso gli Uffici di supporto al Consiglio provinciale, con le modalità e nelle forme stabilite nell'apposito Regolamento.

Art. 43

Ammissibilità del referendum

Sull'ammissibilità del referendum richiesto dagli elettori o dai Consigli Comunali decide il Consiglio Provinciale, entro trenta giorni dal deposito, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati alla Provincia.

La decisione del Consiglio Provinciale è limitata all'esame della legittimità della richiesta, esclusa ogni valutazione sull'opportunità del referendum proposto.

Quando il referendum è richiesto dal Consiglio Provinciale, la delibera che lo propone ne verifica anche la legittimità.

Art. 44

Indizione

I referendum sono indetti dal Presidente e si tengono una sola volta l'anno nel più vicino giorno festivo di ottobre, purché dall'esecutività della delibera consiliare che ne ha verificato la legittimità, decorrano almeno quarantacinque giorni.

Possono tenersi più referendum contemporaneamente, ma non in coincidenza con altre operazioni di voto, né nei sessanta giorni precedenti le altre operazioni di voto, slittando, in questi casi, alla prima domenica del mese di maggio successivo.

Art. 45

Modalità per la consultazione

Le modalità per la consultazione sono stabilite da apposito Regolamento che si uniformerà al principio dell'economicità e semplicità delle operazioni di voto, che devono svolgersi in un solo giorno, e di garanzia della libertà e della segretezza del voto.

L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Presidente mediante affissione di manifesti, al fine di garantirne la massima diffusione.

Art. 46

Referendum abrogativo/propositivo

Su richiesta di n. 20.000 elettori residenti, o di n. 15 Consigli Comunali, il Presidente della Provincia indice referendum per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di norme regolamentari emanate dalla Provincia, per revocare atti amministrativi a contenuto generale e per la proposizione di nuove norme.

Non è ammesso il referendum abrogativo e/o propositivo per le norme regolamentari tributarie e tariffarie.

Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti alle liste elettorali dei Comuni della Provincia.

La proposta referendaria si intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Le modalità di attuazione sono determinate con apposito regolamento adottato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 47

Effetti

Il Presidente, se l'esito è stato favorevole, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, è tenuto a proporre al Consiglio Provinciale la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum, per l'adozione dei provvedimenti conformi alla volontà popolare.

Se l'esito non è stato favorevole, il Presidente ha facoltà di proporre al Consiglio Provinciale la questione per le conseguenti valutazioni.

CAPO IV IL DIFENSORE CIVICO

Art. 48

Istituzione

La Provincia può istituire il Difensore Civico. Del Difensore Civico possono avvalersi, tramite apposita convenzione, i Comuni che ne fanno richiesta.

Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Provinciale, con il voto dei 2/3 dei consiglieri assegnati, previo espletamento di procedure comparative ad evidenza pubblica.

Spetta al Difensore Civico una indennità stabilita dal Consiglio Provinciale.

Il Consiglio Provinciale stabilisce inoltre:

- la dotazione organica, strutturale e finanziaria del Difensore Civico;
- le modalità di funzionamento;
- la modalità di ripartizione delle spese da sostenere, da parte dei Comuni convenzionati.

Art. 49

Funzioni

Il Difensore Civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione provinciale e comunale nonché degli enti ed aziende provinciali e comunali segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze, i ritardi e le responsabilità.

Art. 50

Requisiti soggettivi

Può essere nominato Difensore Civico ogni cittadino italiano, avente i requisiti per essere eletto Consigliere Provinciale.

Ogni cittadino interessato potrà far pervenire la propria domanda, secondo le modalità stabilite da apposito avviso pubblico emanato dal Presidente della Provincia.

Il Difensore Civico deve essere scelto tra persone di particolare integrità morale ed indipendenza, con provata esperienza nel campo del diritto e dell'amministrazione. Il Difensore Civico non può ricoprire incarichi inerenti ad associazioni e partiti politici.

Art. 51

Durata in carica e giuramento

Il Difensore Civico dura in carica tre anni e può essere confermato solo se consegue almeno i due terzi dei voti in prima ed unica votazione.

Le funzioni del Difensore Civico sono prorogate fino all'entrata in carica del successore.

Prima di assumere le funzioni, il Difensore Civico presta giuramento dinanzi al Consiglio Provinciale.

Art. 52

Revoca e decadenza

Il Difensore Civico può essere revocato per giustificato motivo qualora la sua attività risulti carente o per gravi ragioni attinenti ai requisiti di indipendenza ed integrità morale, con la stessa votazione stabilita per la sua elezione.

Quando al Difensore Civico vengono a mancare i requisiti di cui all'art. 50, se ne deve dichiarare la decadenza.

In caso di revoca o decadenza si provvede alla nomina del nuovo Difensore Civico nel termine dei successivi 30 giorni.

Art. 53

Incompatibilità'

L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con incarichi professionali conferiti dalla Provincia, dai comuni convenzionati e da enti da essi dipendenti. In caso di incompatibilità sopravvenuta se ne pronuncia la decadenza.

Art. 54

Rapporti con gli organi elettivi

Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Difensore Civico invia al Consiglio Provinciale ed ai Consigli Comunali convenzionati, una relazione sull'attività svolta e sui rimedi organizzativi di cui intende segnalare la necessità.

Egli può anche inviare, in ogni momento, relazioni su questioni specifiche in casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione.

Le relazioni sono sottoposte alla discussione del competente Consiglio entro 60 giorni.

Il Consiglio, esaminate le relazioni e tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti in esse formulati, adotta le determinazioni di propria competenza ed invita i competenti organi della Provincia e del Comune ad adottare le ulteriori misure conseguenziali.

Art. 55

Prerogative

Gli amministratori e i dirigenti della Provincia, dei Comuni e degli Enti dipendenti sono tenuti a fornire al Difensore Civico le informazioni nonché la copia gratuita degli atti e dei documenti di cui questi faccia richiesta per l'esercizio delle proprie funzioni. In difetto, il Difensore Civico può promuovere una azione disciplinare, può riferirne all'Autorità Giudiziaria Penale e può impartire prescrizioni a carico dell'Organo o ufficio inadempiente.

CAPO V PUBBLICITA' E TRASPARENZA

Art. 56

Procedimenti e procedure

L'attività della Provincia persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, dal D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.

Il Presidente, il Vice Presidente e i consiglieri provinciali assicurano, in conformità con la legislazione vigente, la più ampia informazione sulle loro attività, lo stato patrimoniale loro e dei loro familiari, gli emolumenti a qualunque titolo percepiti e le attività svolte.

Le modalità di partecipazione, accesso, pubblicità sono stabilite in appositi regolamenti.

Art. 57

Comunicazione e spese di rappresentanza

Al fine di assicurare un'adeguata proiezione all'esterno delle attività, del ruolo, delle funzioni istituzionali e dell'immagine della Provincia, con appositi regolamenti sono disciplinate le attività di comunicazione e le spese di rappresentanza, nei limiti imposti dalla normativa vigente.

E' legittimato ad assumere le spese di rappresentanza, per il tramite degli uffici individuati nei regolamenti, il Presidente della Provincia.

Le spese di rappresentanza sono sottoposte al controllo dell'Organo di revisione e sono rese pubbliche e accessibili mediante pubblicazione delle stesse ai sensi del D.Lgs 33/2013.

TITOLO VII L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 58

Demanio e Patrimonio

La Provincia ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.

Dei beni provinciali sono redatti dettagliati inventari secondo le norme stabilite dal regolamento di contabilità.

Art. 59

Contabilità e Bilancio

L'ordinamento finanziario e contabile della Provincia è disciplinato dalla legge e dal regolamento provinciale.

Art. 60

Redazione schema di bilancio

Ai sensi dell'Art. 174 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni, lo schema di bilancio annuale di previsione, il documento unico di programmazione e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dal Presidente e da questo presentati al Consiglio Provinciale unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione.

Il Consiglio, entro il 30 novembre, adotta lo schema di bilancio di previsione per l'anno successivo e lo sottopone al parere dell'Assemblea dei Sindaci per il parere prescritto dall'articolo 1 comma 55, della legge 56/2014. Acquisito il parere dell'Assemblea dei Sindaci, il Consiglio Provinciale approva in via definitiva il bilancio..

Trascorso il termine stabilito dalla legge senza che il Presidente abbia provveduto alla predisposizione dello schema di bilancio e, conseguentemente, senza che il Consiglio abbia deliberato lo schema di bilancio in parola, il Segretario Generale, entro 5 (cinque) giorni, con proprio provvedimento, nomina un Commissario per la predisposizione dello schema di bilancio. Il Commissario, così nominato, entro 20 (venti) giorni provvede alla predisposizione e redazione dello schema di bilancio annuale di previsione, del documento unico di programmazione, dello schema di bilancio pluriennale, dei relativi allegati previsti dalla legge. Detti documenti contabili sono rimessi al Segretario Generale entro 2 (due) giorni, corredati della relazione dell'organo di revisione.

Il Segretario Generale, entro 3 (tre) giorni, dà comunicazione ai Consiglieri dell'avvenuta redazione dello schema di bilancio da parte del Commissario, con invito ad approvare il Bilancio nei tempi di cui al successivo comma 7.

Il Consiglio, ai sensi dell'Art. 1, comma 3, del D.L. 22.02.2002, n. 13, convertito in Legge 21.04.2002, n. 75, entro e non oltre il termine di 20 (venti) giorni dalla scadenza di quello prescritto per l'approvazione del bilancio stesso, delibera il bilancio di previsione.

Decorso il termine previsto di cui al comma 6 senza che il Consiglio abbia deliberato il Bilancio, il Commissario approva il Bilancio medesimo e il Prefetto, a seguito di formale comunicazione da parte del Segretario Generale circa la inadempienza dell'amministrazione, inizia la procedura di scioglimento del Consiglio di cui all'Art. 141, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Art. 61

Organo di revisione economico - finanziaria

La composizione, la durata dell'incarico, le modalità di nomina e cessazione, le incompatibilità e ineleggibilità, il funzionamento e le funzioni dell'organo di revisione economico finanziaria sono stabiliti dal TUEL e dalla altre leggi sull'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 62

Approvazione e modifica dello Statuto

Lo Statuto è approvato e modificato con le modalità previste dalla legge .

Per tutto quanto non espressamente disposto dalla legge o dal presente Statuto, si applicano le norme del TUEL.

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Identificazione
- Art. 2 - Sede
- Art. 3 – Stemma - Gonfalone
- Art. 4 – Compiti e funzioni
- Art. 5 - Criteri direttivi dell'azione e dell'organizzazione amministrativa

TITOLO II I REGOLAMENTI

- Art. 6 - I Regolamenti

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DELLA PROVINCIA

CAPO I ORGANI DELLA PROVINCIA

- Art. 7 – Organi della Provincia

CAPO II ORGANI ELETTIVI SEZIONE I IL PRESIDENTE

- Art. 8 – Il Presidente
- Art. 9 - Il Vicepresidente

Sezione II I CONSIGLIERI, I GRUPPI CONSILIARI E LA COMMISSIONE DEI PRESIDENTI DI GRUPPO

- Art. 10 - Consigliere Provinciale
- Art. 11- Dimissioni del Consigliere
- Art. 12 - Decadenza per assenza
- Art. 13 - Consigliere anziano
- Art. 14 - Gruppi consiliari
- Art. 15 - La Commissione Consiliare dei Presidenti di Gruppo

**SEZIONE III
IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

- Art. 16 - Competenze del Consiglio
- Art. 17 - Partecipazione del Consiglio alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione del Programma di Governo.
- Art. 18 – Prima seduta
- Art. 19 – Presidente e Vice-Presidente
- Art. 20 -.Numero legale per la validità delle sedute
- Art. 21 –Validità delle deliberazioni

**SEZIONE IV
COMMISSIONI, CONSULTE, GRUPPI DI LAVORO**

- Art. 22 - Commissioni Consiliari Permanenti
- Art. 23 - Commissioni Consiliari Speciali
- Art. 24 - Consulte e Gruppi di lavoro – Commissione per le pari opportunità
- Art. 25 - Iniziativa deliberativa
- Art. 26 - Esame in Commissione

**SEZIONE V
ASSEMBLEA DEI SINDACI**

- Art. 27- Assemblea dei Sindaci

**CAPO III
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**

- Art. 28 – Principi
- Art. 29 – Organi di direzione amministrativa
- Art. 30 – Il Segretario Generale
- Art. 31 – Vicesegretario generale

**CAPO IV
ZONE OMOGENEE**

- Art. 32- Zone omogenee

**TITOLO IV
I SERVIZI PUBBLICI PROVINCIALI**

**CAPO I
COMPETENZE**

- Art. 33 - Servizi pubblici Provinciali
- Art. 34 - Partecipazione in forme societarie e controllo

TITOLO V

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

Art. 35- Avvalimento da parte della Provincia di uffici e personale dei comuni

Art.36 - Accordi

TITOLO VI

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

CAPO I

FORME DI PARTECIPAZIONE DELLA POPOLAZIONE

Art. 37 - Valorizzazione e promozione della partecipazione

Art. 38 - Forme di consultazione

CAPO II

ISTANZE, PETIZIONI INTERROGAZIONI E PROPOSTE

Art. 39 - Soggetti legittimati

CAPO III

REFERENDUM CONSULTIVI

Art. 40 - Principi

Art. 41 - Poteri di iniziativa

Art. 42 - Modalità della richiesta

Art. 43 - Ammissibilità del referendum

Art. 44 - Indizione

Art. 45 - Modalità per la consultazione

Art. 46 - Referendum abrogativo/propositivo

Art. 47 - Effetti

CAPO IV

IL DIFENSORE CIVICO

Art. 48 - Istituzione

Art. 49 - Funzioni

Art. 50 - Requisiti soggettivi

Art. 51 - Durata in carica e giuramento

Art. 52 - Revoca e decadenza

Art. 53 - Incompatibilità'

Art. 54 - Rapporti con gli organi elettivi

Art. 55 - Prerogative

CAPO V

PUBBLICITA' E TRASPARENZA

Art. 56 - Procedimenti e procedure

Art. 57 - Comunicazione e spese di rappresentanza

TITOLO VII L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 58 - Demanio e Patrimonio

Art. 59 - Contabilita' e Bilancio

Art. 60 - Redazione schema di bilancio

Art. 61- Organo di revisione economico - finanziaria

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 62 - Approvazione e modifica dello statuto